

16 maggio 2019  
Deletto

## CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

16 maggio 2019

Punto 2) all'ordine del giorno

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34,  
RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA  
RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI. (AC N. 1807)**

ANCI sottolinea l'urgenza e la necessità del recepimento di alcuni emendamenti presentati e ricorda l'impegno assunto formalmente dal Governo in ordine all'adozione di una soluzione su tali questioni:

- 1. Rinvio della contabilità economico patrimoniale al 2020 per i Comuni sino a 5 mila abitanti e individuazione delle semplificazioni da apportare a regime.**
- 2. Adozione di una soluzione normativa per i Comuni interessati dagli effetti della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale.**
- 3. Possibilità di una nuova finestra temporale per l'accesso all'anticipazione di liquidità CDP.**
- 4. Adozione di una soluzione normativa per mitigare gli effetti contabili dello stralcio delle cartelle esattoriali sino a mille euro.**

Congiuntamente a tali urgentissime questioni, ANCI richiama attenzione sull'opportunità di apportare alcune correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni di interesse contenute nel dl n. 34:

- Art. 33 relativo a nuovi criteri di assunzioni del personale dei Comuni. Anci chiede l'estensione della norma alle Città metropolitane e la garanzia che l'applicazione dei nuovi criteri assunzionali non comporterà un peggioramento rispetto al criterio vigente del 100% del turn over delle cessazioni dell'anno precedente.

- Art. 38 relativo al debito degli enti locali. Anci chiede la massima attenzione sul complesso di proposte emendative presentate che consentirebbero di affrontare finalmente il tema del peso del debito degli enti locali che è limitato e decrescente rispetto al complesso della PA (1,7%) ma assai gravoso per i bilanci dei Comuni in termini di interessi e penali. Proponiamo più soluzioni a partire da una ristrutturazione del debito sulla falsa riga di quanto fatto per le Regioni nel 2014.
- Art. 30 contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Anci manifesta grande apprezzamento per la previsione e chiede di integrare estendendo anche alle Città metropolitane (che non hanno avuto alcun finanziamento aggiuntivo nel 2019) e alle Province.

Infine, ANCI auspica che nel corso dell'esame del dl Crescita possano trovare accoglimento le ulteriori proposte emendative presentate che concorrono ad una più ordinata gestione dei contributi per investimenti già assegnati, all'introduzione di maggiori margini di utilizzo degli avanzi vincolati e dell'indebitamento per i Comuni in condizioni di criticità, all'ampliamento di facoltà di definizione agevolata dei tributi locali, in un'ottica di semplificazione e di flessibilità nella gestione finanziaria.





16 maggio 2019  
Delli



**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI  
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34,  
RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA  
RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI. (AC N. 1807)**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Conferenza Unificata straordinaria**

**16 maggio 2019**

## **INDICE**

<b>NORME FONDAMENTALI ED URGENTI</b>	<b>3</b>
Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale	3
Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019	4
Articolo 33	6
Assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria	6
Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie)	8
Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo	8
<b>NORME FONDAMENTALI - PROROGHE</b>	<b>10</b>
Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro	10
Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019	10
Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019	11
Proroga termine affidamento lavori contribuiti ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018	12
Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali" e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni	12
Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione mafiosa o similare	13
<b>RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI</b>	<b>15</b>
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali (debiti di maggior importo unitario)	15
In subordine (1) - Ristrutturazione obbligazioni	16
In subordine (2) - Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni	17
Riduzione del peso del debito degli enti locali (debiti di minore importo unitario)	18
Fondo estinzione anticipata del debito dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane	18
Moratoria del pagamento del debito per i Comuni fino a 10 mila abitanti	19
<b>INTERVENTI SU REGOLE NUOVA CONTABILITÀ E CONTRIBUTO INVESTIMENTI</b>	<b>21</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Determinazione a rendiconto	21
Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto	21
Contributi fondo sviluppo e coesione a Province e Città metropolitane	22
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI</b>	<b>22</b>
Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica	22
Definizione agevolata delle entrate enti territoriali	24
Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani 2014/2015	25



Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie	26
Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)	27
Disciplina della TARI	28
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	28
Prelievo sul turismo temporaneo in aree storiche	29
<b>PERSONALE</b>	<b>31</b>
Ripristino graduatorie per assunzioni dei educatori e insegnanti	31
Graduatorie concorsuali	31
Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP	32
<b>Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio</b>	<b>33</b>
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico	33
Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici	33
Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico	34
<b>GARE GAS</b>	<b>35</b>
Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali	35
Sblocca gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti	36
<b>Articolo 30 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</b>	<b>37</b>
<b>Art. 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore</b>	<b>37</b>
<b>Esclusione del pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale dall'obbligo di fatturazione elettronica</b>	<b>38</b>



## **NORME FONDAMENTALI ED URGENTI**

### **Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale**

Dopo l'articolo 38, inserire

#### Art. 38-bis

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, all'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modificazione: le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite con le seguenti "fino all'esercizio 2019".

2. Al medesimo articolo 232, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema semplificato determinato da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione Arconet."

#### **Motivazione**

*Nel corso del 2018 e, da ultimo, nella fase di predisposizione del rendiconto, si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nei comuni con meno di 5 mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti. La norma proposta, pertanto, proroga di due anni la tenuta della CEP per tali enti, corrispondendo agli impegni più volte presi dal Governo, così da evitare che l'incompletezza del rendiconto 2018 possa comportare l'applicazione delle sanzioni per inefficacia dell'intero rendiconto, sanzioni che possono comportare lo scioglimento del consiglio comunale.*

*Nel periodo di proroga gli enti avranno la possibilità di comprendere appieno obiettivi, finalità e modalità di applicazione del principio contabile della contabilità economico patrimoniale, rafforzando le proprie competenze anche sulla base della formazione erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con SNA, ANCI ed UPI. Nello stesso periodo appare inoltre auspicabile un intervento di semplificazione e adattamento dell'attuale normativa al fine di rendere più agevole gli adempimenti, in particolare per i piccoli Comuni.*

*Con il comma 2 viene ripristinato, a decorrere dal rendiconto 2019, l'obbligo di predisposizione dello stato patrimoniale sulla base di indispensabili semplificazioni, da disporre mediante provvedimento del Mef, anche sulla base delle proposte che vorrà formulare la commissione ARCONET.*



## **Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019**

Dopo l'articolo 38, inserire

### **Art. 38-bis**

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato art. 243-bis e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
2. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, prima delle parole: "*per il risanamento finanziario degli enti locali*" sono aggiunte le parole: "*In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,*"; le parole "*prevede un'anticipazione a valere sul*" sono sostituite con le parole: "*istituisce un*";
  - b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e".
3. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

### **Motivazione**

*La sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale ha determinato l'illegittimità costituzionale (ex nunc) del comma 714 della Legge di Bilancio 2016 e del comma 434 della Legge di Bilancio 2017. La sentenza di cui trattasi ha chiarito che l'operazione di revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL non è equiparabile a quella del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal D. Lgs. n. 118 del 2011. E, se ambedue le fattispecie (il riaccertamento, connesso all'evento unico e "universale" dell'entrata in vigore di un nuovo regime per la contabilità degli enti locali e la revisione collegata invece alla definizione dei percorsi di riequilibrio finanziario pluriennale) derogano legittimamente al tessuto normativo di base inerente la disciplina dei disavanzi, la non equiparabilità delle due figure non rende legittimo applicare alla revisione il livello di deroga previsto per il riaccertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che il ripiano di quest'ultimo è esteso su un periodo (30 anni) di gran lunga superiore alla durata massima prevista dei piani di riequilibrio che, all'epoca dell'entrata in vigore delle norme abrogate, era invece limitata a 10 anni. L'abrogazione dei commi censurati riporta in vita il termine di dieci anni per il ripiano del disavanzo risultante al riaccertamento dei residui di cui al comma 8), lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL.*

*A seguito di ciò, gli enti locali che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione delle disposizioni abrogate devono avere la possibilità di modificare i propri piani di rientro onde adeguarli alla attuale definizione del contesto normativo. Di qui la necessità di prevedere una disposizione che consenta e che renda possibile la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio in ossequio al deliberato della Consulta.*



Poiché, però, nel frattempo è intervenuta una modifica all'art. 243-ter TUEL, sulla durata massima dei piani di riequilibrio (portati, come è noto, a una estensione variabile da quattro a venti anni in virtù del comma 888 della Legge di Bilancio 2018), appare necessario definire un criterio di armonizzazione delle operazioni toccate dalla sentenza con la durata dei piani di riequilibrio in cui le stesse sono inserite.

Inoltre, stante la natura di "strumento di finanziamento" che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l'espressione "anticipazione" nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

Non appare fuor di luogo evidenziare che l'adeguamento della durata del ripiano del disavanzo e della restituzione del "fondo di rotazione" alla durata del piano di riequilibrio non incide in alcun modo sui diritti dei creditori, mentre il mantenimento di una differenza cronologica tra durata del piano di riequilibrio e assorbimento delle dette passività non appare giustificata in termini logici e di coerenza con l'ispirazione della norma, definendo ambedue le esposizioni la condizione di squilibrio strutturale la quale deve trovare composizione nell'arco di tempo massimo definito dal piano di riequilibrio dell'ente in questione.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- al comma 1 fissa il termine entro cui gli enti locali possono adeguare i piani di riequilibrio al mutato contesto normativo;
- il comma 2 armonizza alla durata del piano di riequilibrio deliberato dall'ente il periodo entro cui la restituzione del fondo deve aver luogo
- il comma 3 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso al fondo di rotazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.

La norma opera altresì un'equiparazione del trattamento delle situazioni di già avvenuta formale approvazione del piano di riequilibrio con quelle in cui il piano è a tutti gli effetti vigente ed approvato dalla Corte dei Conti, superando la dicotomia tra tali situazioni che si è determinata con la deliberazione n. 8 della Sezione Autonomie, la cui interpretazione sembra impedire agli enti con piano già approvato di adeguare il piano stesso alle differenti durate introdotte dal comma 888 della legge di bilancio 2018, con evidenti effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del ripiano nel ridotto arco temporale fissato dal piano di riequilibrio vigente.





## Articolo 33

### Assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:


#### Al comma 2,

- al primo periodo:
  - a) le parole "i comuni possono procedere ad assunzioni" sono sostituite da "i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni";
  - b) le parole "delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione" sono sostituite dalle parole: "della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati";
  - c) dopo le parole "fondo crediti di dubbia esigibilità" inserire le parole "di parte corrente"
  
- al secondo periodo dopo le parole "le fasce demografiche" aggiungere le seguenti parole: ", le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia."
- al terzo periodo le parole "ogni cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: ", in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni";
- al quarto periodo le parole "fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento." sono abolite e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.";
- al quinto periodo, dopo le parole "un rapporto superiore al valore soglia", inserire le seguenti: ", eventualmente differenziato in base al periodo precedente," e le parole "del predetto valore soglia" sono sostituite dalle parole "di tale valore";
- al sesto periodo, premettere ad inizio periodo le parole "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo," e aggiungere in fine le seguenti parole: ", salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite."

#### Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-ter. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:



- l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
- l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

### **Motivazioni**

*L'articolo 33 del Decreto Crescita introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.*

*In particolare si prevede che, a decorrere dalla data che verrà stabilita da un Decreto attuativo, i comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*

*I valori soglia saranno definiti con Decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro-capite.*

*Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di garantire il necessario coordinamento normativo per consentire un'efficace attuazione della norma, stante l'esigenza urgente di innestare nuove risorse negli organici dei Comuni e delle Città metropolitane, per fronteggiare la drastica contrazione del personale e il forte incremento dell'età media dei lavoratori in servizio che ha caratterizzato le politiche nazionali degli ultimi dieci anni.*

*Gli emendamenti riguardano in particolare:*

1) la definizione della base di calcolo. *Ai fini della verifica del rispetto del valore-soglia, la norma fa riferimento al "rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione". Tenendo conto del termine del 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti, questa previsione rischia di ritardare la programmazione delle assunzioni. Appare quindi necessario fare riferimento ai rendiconti "approvati". Inoltre l'individuazione del limite di spesa a partire dalla quantificazione di entrate riferita ad una singola annualità può determinare effetti distorsivi, dando rilievo a situazioni/eventi eccezionali e riferibili a una singola annualità. E' necessario prendere come riferimento non il singolo anno ma il triennio, in modo da assumere dati più uniformi;*

2) la definizione dei parametri abilitanti al superamento del regime del turnover. *E' necessario demandare al decreto attuativo l'individuazione di eventuali voci di entrata e di spesa da neutralizzare in sede di determinazione del rapporto spesa/entrate, al fine di rendere comparabile il valore di riferimento di ciascun ente con il valore soglia individuato dal decreto (es.: tipologia e gradi di esternalizzazione dei servizi; finanziamento delle funzioni delegate da parte di altri livelli di governo, etc.). Inoltre è necessario eliminare la previsione che stabilisce un immediato peggioramento del regime*

assunzionale per gli enti con rapporto spesa/entrate superiore al valore soglia, garantendo in ogni caso la possibilità di procedere al 100% del turnover;

3) l'adeguamento del fondo per il salario accessorio e della spesa per le posizioni organizzative. Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di coordinare le nuove previsioni con il quadro normativo esistente, definito con il CCNL 21/5/2018 e con il D.L. n. 135/2018;

4) il coordinamento normativo e le disapplicazioni. L'entrata in vigore della nuova disciplina per i Comuni e le Città metropolitane rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

**Possibilità di contrarre mutui per anticipo/ cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie)**

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
- b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

**Motivazione**

*La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett.a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.*

*Va altresì segnalato che la proposta **contribuisce all'attuazione dell'Accordo** del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata **sul “Bando periferie”**, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.*

**Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo**

Dopo l'articolo 38, inserire

Art. 38-bis



1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

#### **IN ALTERNATIVA:**

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

#### **Motivazione**

*La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.*

*Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).*

*Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.*

*Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti, nonché nell'utilizzo di fondi (tipicamente per il finanziamento di servizi sociali) trasferiti dalle regioni in prossimità della fine dell'esercizio e, quindi, non impegnate né iscritte nel Fondo pluriennale vincolato.*

*Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:*

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*



- infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.

#### **NORME FONDAMENTALI - PROROGHE**

##### **Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro**

Dopo l'articolo 38, inserire

##### **Art. 38-bis**

1. All'art. 4 comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 le parole "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2019".

##### **Motivazione**

*L'Agenzia delle entrate-Riscossioni ha comunicato soltanto a decorrere dal 18 aprile 2019 le informazioni relative alle quote delle cartelle inferiori a 1.000 euro che tuttora residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, annullati dal "decreto fiscale" 2018 (co.1, art. 4, del decreto legge n.119/2018).*

*La comunicazione, necessaria per la chiusura del rendiconto 2018, è tuttavia avvenuta in forte ritardo rispetto ai tempi previsti per l'approvazione di tale documento contabile (30 aprile), sicuramente già approvato dall'organo esecutivo se non, in molti enti locali, anche dal Consiglio comunale, anche per non perdere la possibilità prevista dall'art. 11-bis co. 6 del decreto legge n. 135 del 2018 di ripianare l'eventuale disavanzo derivante dall'operazione di stralcio in cinque anni.*

*Pertanto, al fine di rendere coerenti i dati dei bilanci comunali con quelli comunicati dall'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario prorogare al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiori ai 1.000 euro.*

##### **Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019**

Dopo l'articolo 38, inserire

##### **Art. 38-bis**

1. All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "28 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2019".
2. La richiesta può essere presentata anche dagli enti che hanno già proposto la domanda entro la scadenza del 28 febbraio 2019, purché cumulativamente sia rispettato il limite di cui al comma 850 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
3. Il termine per la restituzione della liquidità concessa, anche per gli Enti che abbiano già presentato l'istanza entro la scadenza del 28 febbraio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità e i criteri di copertura a carico dello Stato



degli oneri risultanti per gli enti erogatori, nei limiti di 10 milioni di euro". All'onere di cui al presente comma si provvede mediante .....

### **Motivazione**

*La norma consente di riaprire fino al 31 luglio 2019 il termine per la richiesta di accesso allo strumento delle anticipazioni di liquidità "a breve termine" per lo smaltimento dei debiti commerciali introdotto con la legge di bilancio 2018. Viste le pesanti sanzioni previste dal 2020 per i ritardi nei pagamenti e per il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione dello stock di debiti commerciali, appare opportuno rimettere nei termini soprattutto gli enti in condizioni di cassa particolarmente critiche, che in diversi casi hanno mancato la scadenza del 28 febbraio per ragioni di natura esclusivamente procedurale (convocazione dei consigli comunali, difficoltà di operare con l'applicativo reso disponibile dalla Cassa depositi e prestiti).*

*Con il comma 2 la facoltà è estesa anche agli enti che già avevano presentato richiesta nel termine originario del 28 febbraio 2019, nei limiti massimi già determinati dalla norma originaria (3/12 delle entrate correnti dell'ente).*

*Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la restituzione delle anticipazioni (rispetto all'attuale termine del 31 dicembre 2019). Appare infatti assolutamente necessario concedere un più congruo lasso temporale, per due essenziali ragioni: in primo luogo, il termine attualmente previsto attinge esclusivamente alle risorse correnti dello stesso esercizio 2019, costituendo una compressione insostenibile delle capacità di spesa degli enti in difficoltà con la regolazione di pagamenti pregressi; inoltre, l'attuale breve termine fa sostanzialmente perdere ogni pregio allo strumento dell'anticipazione, atteso che le tesorerie degli Enti Locali hanno avuto disposizioni dalle proprie direzioni generali di provvedere ad un accantonamento orizzontale delle somme concesse alla P.A. al fine di far fronte con certezza alla restituzione, in quanto su di esse grava la delegazione di pagamento a valere su risorse proprie dell'ente. Come è del tutto evidente, l'accantonamento in poche mensilità di somme, anche notevoli, risulta eccessivamente gravoso soprattutto per gli enti minori che vivono di risorse scarse e di entrate non regolari ma concentrate in determinati periodi dell'anno. Dunque, un accantonamento tassativo mensile crea notevoli scompensi e in moltissimi casi rischia di compromettere il pagamento di servizi pubblici essenziali e degli stipendi dei dipendenti dell'Ente.*

*La proroga al 2021 del termine per la restituzione dell'anticipazione di liquidità permetterebbe anche l'accantonamento orizzontale spalmato in un numero maggiore di mensilità (30 o più a seconda della decorrenza iniziale dell'anticipazione), arco temporale certamente più sostenibile.*

### **Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019**

Dopo l'articolo 38, inserire

#### **Art. 38-bis**

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 15 luglio 2019".
2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2019" e le parole "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

### **Motivazione**

